2025/2545

16.12.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2545 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 definendo le emissioni di CO_2 di riferimento adeguate e specificando la metodologia per definire i veicoli rappresentativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Le procedure di omologazione di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) sono state modificate introducendo nello strumento di simulazione nuovi profili di utilizzo, nuove procedure per il cambio marcia e la valutazione completa dei sistemi avanzati di assistenza alla guida, il che ha fatto diminuire le emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti rappresentativi di oltre 5 g CO_2/km.

(2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1242, la Commissione deve pertanto adeguare per la prima volta le emissioni di CO_2 di riferimento per determinati sottogruppi di veicoli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 della Commissione ([3]) e determinare le emissioni di riferimento adeguate come i = 1 e le emissioni di riferimento non adeguate, indicate in tale regolamento di esecuzione, come i = 0.

(3) Per calcolare le emissioni di CO_2 di riferimento adeguate, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1242 è necessario specificare una metodologia per definire i veicoli rappresentativi, compresi i coefficienti di ponderazione statistica e i valori del carico utile e del numero di passeggeri.

(4) Al fine di rispettare le prescrizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1242, conseguire la massima accuratezza possibile e limitare gli oneri amministrativi per i costruttori, i veicoli rappresentativi usati per determinare le emissioni di CO_2 di riferimento adeguate (i = 1) dovrebbero essere il sottoinsieme di tutti i veicoli per i quali sono stati comunicati dati nel periodo di riferimento dell'anno 2019 e rispetto ai quali è possibile effettuare una nuova simulazione dei dati che tenga conto delle modifiche della procedura di omologazione.

(5) Le emissioni di CO_2 di riferimento adeguate sono state determinate applicando la procedura di adeguamento indicata nell'allegato II, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1242, come spiegato nel dettaglio in una relazione pubblicata sul sito del Centro comune di ricerca con il riferimento JRC138612, e tenendo conto degli aggiornamenti dei dati di simulazione forniti da alcuni costruttori.

(6) Affinché il risultato dell'adeguamento sia preso in considerazione il prima possibile nella determinazione degli obiettivi specifici per le emissioni di CO_2 e delle traiettorie di riduzione delle emissioni di CO_2, le emissioni di CO_2 di riferimento adeguate di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1242 dovrebbero essere applicabili a partire dal periodo di riferimento dell'anno 2025.

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj.

([2]) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/595/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 della Commissione, del 20 novembre 2025, che definisce le emissioni di CO2 di riferimento per il periodo di riferimento dell'anno 2019 (GU L, 2025/2335, 21.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2335/oj).

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 è così modificato:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Le emissioni di CO_2 di riferimento adeguate, di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1242, per il periodo di riferimento dell'anno 2025 e i periodi successivi figurano nell'allegato del presente regolamento.»;

2) è inserito il seguente articolo 1 *bis*:

«*Articolo 1* bis

Specifica dei veicoli rappresentativi per i = 1

Per determinare le emissioni di CO_2 di riferimento adeguate (i = 1), i veicoli rappresentativi specifici dei sottogruppi di veicoli 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD e 10-LH sono veicoli inclusi nel registro centralizzato di cui all'articolo 13 quater del regolamento (UE) 2019/1242, che sono stati comunicati nel periodo di riferimento dell'anno 2019 e che sono classificati come rappresentativi nel registro centralizzato.

I valori del carico utile da usare per la determinazione delle emissioni di CO_2 sono definiti nell'allegato I, punto 2.5.1, del regolamento (UE) 2019/1242. Il coefficiente di ponderazione statistica di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1242 è pari a 1 per tutti i veicoli rappresentativi";

3) l'allegato del regolamento (UE) 2025/2335 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«*ALLEGATO*

Emissioni di CO_2 di riferimento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1242 (i=0, non adeguate) ed emissioni di CO_2 di riferimento adeguate (i=1, adeguate) per determinati sottogruppi di veicoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), e all'allegato II, punto 2, di tale regolamento, in g/tkm

Sottogruppo sg	Emissioni di CO_2 di riferimento nei rispettivi periodi di riferimento	
	Periodi di riferimento a partire dall'anno 2019	Periodi di riferimento a partire dall'anno 2025
	i =0 (non adeguate)	i = 1 (adeguate)
	$rCO2_{sg,0}$ *in g/tkm*	$rCO2_{sg,1}$ *in g/tkm*
4-UD	307,23	299,57
4-RD	197,16	195,77
4-LH	105,96	103,32
5-RD	84,00	83,53
5-LH	56,60	55,02
9-RD	110,98	110,56
9-LH	65,16	63,47
10-RD	83,26	82,75
10-LH	58,26	56,84»